



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno
POLIZIA LOCALE

Prot.n. 10568 ev/adc

Publicato all'Albo Pretorio
Reg.n. 533
dal 28/10/11 al 12/11/11

ORDINANZA N. 97 del 26.10.2011

Oggetto: regolamentazione della vegetazione lungo le strade comunali e vicinali per la sicurezza pubblica e la fluidità della circolazione.

IL SINDACO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali e vicinali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitano l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, rappresenta ostacoli per il transito dei veicoli e dei pedoni, aumentando il pericolo di sinistri dovuto al restringimento della carreggiata e alla limitazione della visibilità;

RAVVISATA pertanto la necessità, di tutelare la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, adottando gli opportuni provvedimenti, in relazione alle esigenze del traffico e caratteristiche strutturali delle strade;

VISTI l'art. 29 del Dlgs. 30.04.1992 n. 285 che recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

VISTO altresì l'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, in particolare i commi 6, 7 e 9, i quali dispongono: "La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m."; "La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1m. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. Dal suolo." "Le prescrizioni contenute nei commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti".

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi ed aree confinanti il sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico di:

- 1. Mantenere le siepi e gli arbusti, nonché le piante d'alto fusto, da frutto e ornamentali, regolate permanentemente, in maniera tale da evitare restringimenti della strada stessa oltre ad evitare di nascondere la segnaletica o comunque comprometterne la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie. La vegetazione non deve in nessun caso protendersi oltre il ciglio stradale (fine asfalto se esistente, cunetta e/o muro di delimitazione) per un'altezza minima di almeno 4,50.**
- 2. Rimuovere tempestivamente dalla sede stradale alberi, rami, fogliame o altro materiale ivi depositato a seguito di intemperie o per qualsiasi altre cause. In caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami, piante il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.**

3. Fuori dal centro abitato è vietato impiantare alberi lateralmente alla strada ad una distanza inferiore ai 6 metri dal confine stradale, è vietato altresì impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad un metro sul terreno, ad una distanza inferiore ai 3 metri dal confine strada. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad un metro sul terreno, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro se piantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

Resta inteso che, nel caso in cui il proprietario del fondo decidesse di effettuare il taglio di uno o più alberi, dovrà rispettare le vigenti Leggi in materia ed acquisire preventivamente il nulla osta del Corpo Forestale dello Stato; inoltre, nell'eventualità che tali alberi siano situati all'interno di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, idrogeologico o ambientale, dovrà richiedere anche il preventivo nulla osta dell'Autorità competente (Soprintendenza per i beni culturali).

DISPONE

Che la presente Ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento emanato precedentemente in materia ed in particolare le seguenti Ordinanze:

n.62/2009;

n.49/2010 riguardante Via Statagn;

n.75/2010 riguardante Via Salmenega;

n.02/2011 riguardante Via Altanon.

Copia del presente provvedimento sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo comunale e notificata a tutti i proprietari dei terreni ai quali erano state precedentemente notificate le ordinanze sopraccitate, copia sarà inoltrata al Servizio Forestale Regionale ed al Corpo Forestale dello Stato.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza, sono previste:

- per la violazione delle disposizioni di cui ai punti n. 1 e 2 del presente provvedimento, le sanzioni amministrative ed accessorie di cui all'Art. 29 del D. L. vo 30.04.1992 n° 285 (sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00 e ripristino dello stato dei luoghi e delle cose);
- per la violazione delle disposizioni di cui al punto n. 31 del presente provvedimento le sanzioni amministrative ed accessorie di cui all'Art.16 del D.L.vo 30.04.1992 n.285 (sanzione amministrativa da €. da € 159,00 a € 639,00 e ripristino dello stato dei luoghi e delle cose);

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

I Funzionari, gli Ufficiali, Gli Agenti di cui all'art.12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente Ordinanza.

**Il Sindaco
Ennio Vigne**

